

Prot. AGENS
Prot. ANAV 5/24
Prot. CONFSERVIZI 40/24

Torino, 30/08/2024

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it
emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it

Comunicazione trasmessa mezzo PEC.

Oggetto: Osservazioni sull'aggiornamento del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA)

Si trasmettono con la presente alcune osservazioni rispetto al Piano Regionale di Qualità dell'Aria (nel seguito PRQA), come previsto dalla fase di consultazione VAS.

Limitazione alla circolazione di mezzi di categoria Euro 5

Considerato che:

- Il DL 121/2023 ha stabilito quanto segue (art. 1 comma 2):

*Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1 [nota: aggiornamento PRQA], le regioni [nota: Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna] possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle **autovetture** e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. [omissis]*

La limitazione di cui al primo periodo si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2.

A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" è inserita nei piani di qualità dell'aria delle Regioni di cui al comma 1, che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma.

- Il Nuovo codice della strada, all'art. 54, definisce la tipologia di autoveicoli in questo modo:

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

*a) **autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;***

*b) **autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;***

c) [omissis]

- L'allegato B "Norme di attuazione" del nuovo PRQA soggetto a VAS, all'art. 13 comma 2, inserisce la seguente previsione:

2. (P) Salvo diverse disposizioni statali, **in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 del DL 121/2023** (convertito con legge 155/2023), a partire dal 1° ottobre 2025, i Comuni con più di 30.000 abitanti, individuati con riferimento all'anno precedente, estendono le limitazioni alla circolazione veicolare anche **ai veicoli dotati di motore diesel, adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3), con omologazione uguale a Euro 5**, nella stagione invernale, in coerenza con l'articolazione temporale delle limitazioni strutturali alla circolazione veicolare per motivi ambientali già vigenti sul proprio territorio per i veicoli diesel con omologazione inferiore a Euro 5.

Si osserva che **la previsione dell'art. 13 comma 2 è notevolmente restrittiva rispetto a quanto previsto dal decreto nazionale** il quale, volutamente, inserisce una limitazione alla circolazione alla sola categoria di veicoli per trasporto persone definita come "autoveicoli" dal CdS, art. 54 c.1 lett. a.

La espressa limitazione alla circolazione dei mezzi Euro 5 ricompresi in questa categoria di veicoli intende infatti, a nostro giudizio, **escludere dalla limitazione alla circolazione gli autobus**, diversamente definiti dal CdS (cfr. art. 54 c.1 lett. b), in quanto mezzi destinati a un **trasporto collettivo di persone** e pertanto impiegati in sostituzione, anche in logica di minore impatto ambientale, di un numero maggiore di autoveicoli circolanti. Si tenga peraltro conto che la previsione di incremento dell'offerta di servizi di trasporto pubblico nei periodi di limitazione del traffico per motivi ambientali, stabilita nell'art. 16 dell'allegato 2 al PRQA, dovrà essere necessariamente soddisfatta anche attraverso il ricorso al materiale rotabile automobilistico in disponibilità delle aziende di TPL regionale, caratterizzato da una presenza di mezzi di categoria Euro 5 ancora considerevole. Anche nel caso in cui fossero destinate risorse sufficienti per un'intera sostituzione dei mezzi di categoria Euro 5, i tempi di messa in servizio di nuovo materiale rotabile sostitutivo non sarebbero comunque compatibili con l'entrata in vigore delle suddette limitazioni, tenuto conto delle fasi di procedura di gara, acquisto, consegna e verifica finale da parte dell'Agenzia per la Mobilità Piemontese.

Per quanto riguarda i servizi di Trasporto Pubblico Locale è necessario osservare inoltre che la prevista esenzione di cui al comma 3 dello stesso art. 13 dell'Allegato B [esclusione di "veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato oppure oggetto di specifica disposizione statale" omissis] non agevolerebbe in tutti i casi la circolazione di mezzi di categoria Euro 5, non essendo né dotati di dispositivo aggiuntivo di abbattimento particolato né oggetto di espressa disposizione statale.

Lo stesso Legislatore, peraltro, rafforza tale concetto nella previsione che le limitazioni alla circolazione siano attivate nei centri urbani "presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale": **risulta pertanto non del tutto coerente attivare misure che da un lato limitano la circolazione alle auto private, dall'altro rischiano di non rendere adeguato il servizio di trasporto pubblico offerto.**

Per i motivi sopra esposti si chiede pertanto di escludere espressamente dalle limitazioni previste all'art. 13 comma 2 dell'Allegato B del PRQA le categorie di autoveicoli M2 ed M3, in linea con le disposizioni del D.L. 121/2023.

Impiego di HVO nel Trasporto Pubblico Locale

La scheda Mob.M2A1b dell'Allegato A al PRQA prevede la promozione all'utilizzo dell'HVO nei mezzi impiegati nel Trasporto Pubblico Locale, anche con un riferimento a un potenziale utilizzo nei mezzi diesel più datati e a fasi di sperimentazione.

Su questo fronte, come noto, abbiamo intavolato con la Regione alcuni primi ragionamenti e a tale riguardo ci preme ribadire che anche ogni eventuale sperimentazione riguardante l'utilizzo dell'HVO dovrà ottenere un benessere preventivo da parte del costruttore del veicolo.

I dati di minor impatto ambientale riportati nella scheda, dovuti ad un eventuale utilizzo dell'HVO in mezzi omologati, come nel caso degli Euro 6 o superiori, potrebbero peraltro consentire un'apertura di nuovi

finanziamenti per acquisti di mezzi con motorizzazioni diesel, aspetto sul quale auspichiamo un intervento regionale presso i Ministeri competenti.

Sulle proposte di osservazioni presentate sopra, confermiamo infine la disponibilità delle nostre associazioni a proseguire nell'interlocuzione con gli Assessorati Ambiente e Trasporti per una strategia d'insieme che tenga conto sia misure per la riduzione dei fattori inquinanti sia la necessità di garantire adeguati livelli di servizio del TPL su gomma, e comunque del trasporto collettivo su gomma, anche in logica di mobilità sostenibile.

Con l'auspicio che possiate tenere conto delle nostre osservazioni, porgiamo cordiali saluti.

AGENS

per il Coordinamento
Gomma Piemonte
(Giovanni Tresoldi),



ANAV Piemonte e Valle d'Aosta
Il Presidente
Serena Lancione



CONFSERVIZI
Piemonte - Valle d'Aosta

Il Presidente
(Sandro Baraggioni)

